



Odontoiatria: aspetti pratici

Mario Bellardini
Francesco Occipite Di Prisco

Latina 30 marzo 2012



QuickTime™ e un decompressore Cinepak sono necessari per visualizzare quest'immagine.



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Latina








Quale impianto ?



Posizionamento

- Esperienza
- Acume diagnostico
- Conoscenza della patologia, fisiologia e batteriologia
- Conoscenza e Valutazione dei reperti radiografici normali e non
- Conoscenza della fisiologia ed anatomia delle ossa facciali e zone limitrofe





ATTIVITA' MEDICA CURA DI AMMALATI



la figura dell'Odontoiatra


chi è l'Odontoiatra ?

Nel 1980 (DPR 28 febbraio 1980, n.135)
istituzione del corso di laurea in Odontoiatria



Chi può esercitare l'Odontoiatria ?

- 1) il laureato in Odontoiatria;
- 2) il medico specialista in una branca odontoiatrica al quale spetta il titolo di specialista;
- 3) il medico generico iscritto ad un corso di laurea anteriormente al 28/01/1980, che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo degli Odontoiatri;
- 4) il medico generico iscritto al corso di laurea posteriormente al 28/01/1980 ed entro il 1985, che entro il 31/12/1991 abbia esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione all'albo degli Odontoiatri;
- 5) i c.d. dentisti abilitati, che, nonostante la mancanza della laurea in Medicina e Chirurgia, furono autorizzati, dall'art. 1 del Regio Decreto Legge 11/01/1930 n. 20 convertito nella legge 05/06/1930 n. 943, all'esercizio della professione di odontoiatra; si tratta di una categoria ormai estinta per limiti di età, ma citata nell'art. 20 ultimo comma della legge 409/85, e che riportiamo quindi per completezza: essa comprendeva i sanitari diplomati prima del 1890, anno in cui fu resa obbligatoria la laurea in Medicina e Chirurgia per esercitare l'odontoiatria. Tali professionisti furono autorizzati già in un primo tempo dalla legge n. 298 del 1912 all'esercizio dell'odontoiatria, e, quindi, all'iscrizione in un elenco transitorio a parte presso l'Albo dei Medici della provincia.
- 6) i cittadini degli Stati membri della CEE che siano in possesso dei diplomi e certificati indicati nell'art. 7 della legge n. 409/85;
- 7) i cittadini di Stati extracomunitari in possesso della laurea in odontoiatria conseguita in Italia ovvero di analogo titolo conseguito all'estero, purché riconosciuto in Italia. Essi possono sostenere gli esami di abilitazione ed ottenere l'iscrizione all'albo in deroga della legge del 1946 n. 233 che richiede per l'iscrizione la cittadinanza italiana (ad. 7 della legge 28/02/1990, n. 39 c.d. legge Martelli).



Autorizzazione degli studi Odontoiatrici

nel Lazio l'attività
specialistica di Odontoiatria
è regolamentata dalla legge
Regionale
n.4 del 3 marzo 2003



Autorizzazione Regionale

- D.L.gvo 30 dicembre 1992, n. 502
- D.L.gvo 229/99 legge Bindi
- DPR 14 gennaio 1997

*queste leggi nazionali obbligano le Regioni a deliberare in materia di:
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie*





nel Lazio sono state recepite con la legge regionale
3 marzo 2003, n.4

"norme in materia di autorizzazione alla
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento
istituzionale e di accordi contrattuali"

(Burl Regione Lazio n.8 del 20 marzo 2003 S.O. n.7)

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 3-03-2003 REGIONE LAZIO

Disposizioni in materia di autorizzazioni alla
realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie


ARTICOLO 4


(Strutture ed attività soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:

- a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
- b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
- c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
- d) gli stabilimenti termali;
- e) **gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.**

2. Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare.






e rese operative dal
Regolamento Regionale del 26 gennaio 2007 n.2
"disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio in attuazione dell'art.5 comma 1 lettera b) della L.R. 3 marzo 2003 n.4 e
successive modificazioni"

(Burl Regione Lazio n.4 parte I del 10 febbraio 2007)

Come ottenere l'Autorizzazione all'esercizio ?





è necessario indirizzare una specifica domanda alla Regione Lazio e alla Asl di competenza allegando la documentazione in triplice copia

Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni

- Studio Odontoiatrico
- Ambulatorio Odontoiatrico




STUDIO ODONTOIATRICO

Si definisce Studio Odontoiatrico privato, l'ambiente privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale di diagnosi e terapia, in forma singola o associata.


La titolarità dello studio odontoiatrico privato s'identifica con il singolo odontoiatra o con gli odontoiatri associati, prestatori di opera professionale cui sono abilitati: non è prevista quindi la presenza del Direttore Sanitario Responsabile.

Lo studio Odontoiatrico privato non è "tecnicamente" aperto al pubblico perché compete al titolare ogni decisione discrezionale in ordine ai giorni e agli orari di apertura, e all'erogazione delle prestazioni previo appuntamento.



Ambulatorio Odontoiatrico

per ambulatorio odontoiatrico s'intende un presidio odontoiatrico privato o pubblico, qualificato come impresa autonoma, che può essere gestita dal singolo imprenditore, da una società o da una associazione professionale e distinta dai sanitari che ivi operano preposto all'erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione a favore di tutti i pazienti richiedenti nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. I soggetti che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie devono inoltrare alla direzione generale competente apposita richiesta di autorizzazione all'esercizio, in triplice copia, indicando nella stessa :

1. le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato

2. la tipologia della struttura o dell'attività, tra quelle indicate nell'articolo 4 della l.r. 4 / 2003

3. le generalità del direttore/responsabile sanitario della struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli posseduti

4. le generalità dei responsabili delle attività e l'attestazione del possesso della specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente



2. Alla richiesta deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione :

1. planimetria generale in scala 1:100

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5 , comma 1 , lettera a) della l.r. 4 / 2003

3. apposita documentazione attestante l'effettivo possesso dell'immobile

4. una relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività che si intendono erogare a firma del direttore sanitario

5. una relazione tecnica di conformità degli impianti

6. copia dell'atto costitutivo se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato

7. l'elenco degli arredi, delle attrezzature, dei gas medicali

8. i certificati catastali e il certificato di agibilità dei locali rilasciati dal Comune competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia

9. il piano di sicurezza

10. la dotazione organica del personale in servizio

11. il regolamento interno

12. il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente in materia

13. la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei rappresentanti legali della persona giuridica associazione, organizzazione o ente, comunque denominato, richiedente

14. l'attestazione dell'effettivo adempimento agli obblighi di tutela dei dati personali e sensibili previsti dalla normativa vigente in materia

15. altri atti e documenti che la Regione si riserva di richiedere in relazione a specifiche tipologie di strutture sanitarie

Bollettino Ufficiale Parte Prima - Parte Seconda n. 12 del 28 marzo 2012

Poste Italiane S.p.A. - Spediz. in abb. postale 70% - DCR Roma

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 28 marzo 2012

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

**DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA
GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA**

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA 1
marzo 2012, n. 38.

**Modalità e termini per la presentazione alla Regione Lazio della domanda di
conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi legge regionale n. 4/2003 e
successive modifiche e integrazioni, in attuazione della legge regionale n. 9 del 24**

Pag. 50

Requisiti strutturali ed impiantistici

- attesa
- accettazione ed attività amministrative diversi dalla sala dove è presente l'unità operativa
- il locale che contiene l'unità operativa deve avere una superficie pari ad almeno 9 metri quadrati



Requisiti strutturali ed impiantistici

- servizio igienico ad uso dei pazienti
- uno spazio locale/deposito materiale pulito
- uno spazio locale/deposito materiale sporco distinto
- spazi/armadi per deposito materiale di consumo, attrezzature e strumentazioni
- tutti i materiali, farmaci, confezioni soggette a scadenza, devono portare la data di scadenza in evidenza
- le pareti perimetrali ed i pavimenti devono essere realizzati con superfici detergibili e disinfettabili




Requisiti strutturali ed impiantistici

- spazio/locale per la sterilizzazione
- spazio/locale deposito rifiuti diverso da locale prestazioni
- in tutti i locali efficaci condizioni di illuminazione e ventilazione
- lavelli con dispenser con comandi non manuali e facilmente sterilizzabili
- almeno un apparecchio radiologico per rx endorali
- autoclave per la sterilizzazione dello strumentario idonea per la sterilizzazione di dispositivi medici cavi e porosi
- riunito odontoiatrico in regola con le norme vigenti
- produzione di aria compressa divisa dall'aspirazione
- un kit di rianimazione cardiopolmonare di base



Requisiti strutturali ed impiantistici

- nello studio devono essere usate le seguenti misure barriera:
- Guanti monouso;
- Visiere per la protezione degli occhi, naso, bocca
- Occhiali a lente larghe e mascherina
- Deve essere garantito per ogni utente l'utilizzo di strumenti sterili
- Il materiale disinfettato o sterile viene adeguatamente conservato



Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali

- lo studio deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti:
- prevenzione incendi
- sicurezza elettrica
- sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro
- protezione dalle radiazioni ionizzanti
- smaltimento dei rifiuti
- attrezzature biomediche e sanitarie (in particolare per quelle acquistate prima del 15.06.1998, devono essere presente certificazione di controllo di sicurezza)



STUDIO ODONTOIATRICO
AUSL

Comunicazione

Inoltro documentazione Dipartimento di Prevenzione


AMBULATORIO ODONTOIATRICO **Autorizzazione**
Sindaco

**Richiesta parere N.I.P. al Dipartimento di
Prevenzione;**

Richiesta autorizzazione al Sindaco;

Parere Dipartimento di Prevenzione;

Rilascio autorizzazione del Sindaco.



TIPOLOGIA **a**

Studi medici e di altre professioni sanitarie, NON attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente (per la definizione, cfr. DGR n. 73/2008)

ADEMPIMENTI

Comunicazione all'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della Circolare n. 7630 del 21 ottobre 1998 (richiamata dalla DGR n. 73/2008). Cfr. punto 7 della Circolare



VERIFICHE


ASL

- la regolarità della documentazione trasmessa;
- che non vengano effettuate le prestazioni di cui alla DGR n. 73/2008 (altrimenti tipologia "B");
- che non si tratti di una struttura di cui all'art. 4, co. 1, L.R. n. 4/2003 (altrimenti tipologia "E");
- dovuti controlli in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali

EFFETTI

Possibilità di iniziare immediatamente l'attività, fermo restando il potere della ASL di invitare all'immediata sospensione dell'attività, verificandosene i presupposti.

Nel caso di riscontro di tipologia "B" o "E" ad attività iniziata, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, L.R. n. 4/2003 da parte del Comune



TIPOLOGIA **b**

Studi medici ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente (art. 4, comma 2, L.R. n. 4/2003)

ADEMPIMENTI

Istanza di autorizzazione alla Regione con autocertificazione ai sensi dell'art. 5, co. 1-bis, L.R. n. 4/2003 e documentazione di cui all'art. 8, co. 2 R.R. n. 2/2007



VERIFICHE

REGIONE

- la regolarità della documentazione trasmessa;
- che non si tratti di una struttura di cui all'art. 4, co. 1, L.R. n. 4/2003;

ASL

- la conformità della struttura ai requisiti minimi

EFFETTI

Possibilità di iniziare l'attività dopo 45 gg dalla ricezione della documentazione da parte della Regione e previa comunicazione, fermo restando il potere della Regione di disporre l'immediata sospensione dell'attività, verificandosene i presupposti, ovvero di ordinare la cessazione dell'attività.

Nel caso di riscontro di tipologia "E" ad attività iniziata, applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, L.R. n. 4/2003 da parte del Comune




TIPOLOGIA **C**

Studi odontoiatrici

ADEMPIMENTI

Come tipologia B




VERIFICHE

Come tipologia B

EFFETTI

Possibilità di iniziare l'attività dopo 45 gg dalla ricezione della documentazione da parte della Regione e previa comunicazione, fermo restando il potere della Regione di disporre l'immediata sospensione dell'attività, verificandosene i presupposti, ovvero di ordinare la cessazione dell'attività.

Nel caso di riscontro di tipologia "D" ad attività iniziata, applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, L.R. n. 4/2003 da parte del Comune



TIPOLOGIA **d**

Ambulatori odontoiatrici

ADEMPIMENTI

Autorizzazione alla realizzazione al Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2003

Successiva autorizzazione all'esercizio alla Regione secondo le ordinarie procedure



VERIFICHE

REGIONE

- la compatibilità con il fabbisogno;

REGIONE


- la regolarità della documentazione trasmessa;

ASL

- la conformità della struttura ai requisiti minimi

EFFETTI

Possibilità di iniziare l'attività solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (salve le modifiche di carattere logistico-distributivo)



TIPOLOGIA **e**

Strutture di cui all'art. 4, co. 1, L.R. n. 4/2003



ADEMPIMENTI

Autorizzazione alla realizzazione al Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2003

Successiva autorizzazione all'esercizio alla Regione secondo le ordinarie procedure



VERIFICHE

REGIONE

- la compatibilità con il fabbisogno;

REGIONE

- la regolarità della documentazione trasmessa;

ASL

- la conformità della struttura ai requisiti minimi



EFFETTI

Possibilità di iniziare l'attività solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (salvo per le modifiche di carattere logistico-distributivo)



Apertura Studio Odontoiatrico

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER L'APERTURA DI UNO STUDIO ODONTOIATRICO:

Aprire uno studio medico dentistico privato è come, ma forse anche più delle altre attività private, un tam tam burocratico che spesso può spaventare, soprattutto il giovane odontoiatra, che inizia la propria attività professionale autonoma.

Seguono a titolo informativo i principali adempimenti necessari per intraprendere tale attività, in forma singola o associata, fermo restando la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti in merito presso gli uffici dell'Ordine dei Medici.



Apertura partita Iva e opzione tipo di contabilità;

appartamento o locale privo di barriere architettoniche (fortemente consigliato);

locale per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, non inferiore a 9 mq per riunito odontoiatrico, da elevarsi ad 11 mq se comprensivo della zona di sterilizzazione (*); doppio bagno: uno per i pazienti (senza barriere architettoniche) l'altro per il personale;

destinazione d'uso dell'immobile: A10: "Uffici e studi privati"; autorizzazione condominiale;

impianto elettrico adeguato alla legge 46/90 (gli studi odontoiatrici vengono considerati ambulatori medici di tipo A).



La verifica dell'impianto elettrico deve avere una cadenza biennale.

contratto smaltimento rifiuti speciali;

richiesta al comune di appartenenza dell'autorizzazione all'esercizio o alla realizzazione;

se si richiede l'autorizzazione alla realizzazione (fortemente consigliata a chi vorrebbe in futuro accreditarsi) è necessaria la verifica di compatibilità da parte della regione;

comunicazione di detenzione dell'apparecchio radiografico 30 giorni prima dell'entrata in possesso di un apparecchio, all'Unità Sanitaria Locale competente, ai Vigili del Fuoco e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro;

nomina dell'esperto qualificato (D. Legs. n° 230/1995 modificato dal 187/2000 e dal 241/2000).

La Sorveglianza fisica della radioprotezione e il controllo di qualità vanno effettuati congiuntamente con frequenza biennale.

tassa di concessione regionale variabile da regione a regione (in alcune regioni non si paga) per l'apparecchio con una tensione inferiore ai 100 Kvolt;



premio assicurativo INAIL €45 per ogni tubo radiogeno installato;

adozione delle misure sulla privacy (Legge 675/96, DPR 318/99 e Dlgs. 196 del 30/06/03);

norme antincendio (DM del 28 dicembre 2002 e DM del 10 marzo 1998): lo studio dentistico dovrebbe rientrare nelle strutture sanitarie di tipo C cioè strutture destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero

applicazioni di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori secondo la legge 626/94;

i compressori devono avere una rumorosità inferiore ai 60 dB e se non superano i 100 litri di capienza non necessitano di alcuna autorizzazione;

per le esecuzioni musicali o di immagini televisive diffuse nelle sale d'attesa degli studi odontoiatrici sono dovuti i diritti d'autore in base alla legge 633/41;

abbonamento Rai: va pagato se nello studio c'è un collegamento televisivo o radiofonico con le reti nazionali RAI;



applicazione della direttiva 93/42 Cee concernente i Dispositivi medici (protesi): prescrizione, progettazione tecnica, etichettatura, dichiarazione di conformità, istruzioni d'uso tecniche;

applicazione targa pubblicitaria: autorizzazione condominiale scritta; domanda in bollo da € 10.33 intestata al Sindaco del Comune dove é ubicato lo studio e consegnata, in unica copia, all'Ordine Provinciale dei Medici presso il quale è iscritto il richiedente allegando le fotografie che descrivono esattamente l'ubicazione dello studio.

Non è più dovuta l'imposta comunale per l'affissione della targa;

deposito della firma: per esercitare la professione è necessario depositare la firma al Servizio di igiene e Sanità Pubblica della ASL in cui è compreso il Comune in cui si esercita;

ECM: il numero dei crediti da raccogliersi da parte del singolo operatore sarà di 150 in tre anni.

La Commissione per la formazione continua nella fase iniziale ha ritenuto raccogliere i 150 crediti previsti in un programma quinquennale;

versamenti previdenziali all' E.n.p.a.m.: quota A fino ad un reddito di euro 4.544,80, obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo degli odontoiatri; quota B per redditi superiori.

